



# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

del 14 dicembre 2020

## **INDICE**

---

Art. 1	Campo di applicazione	pagina	3
Art. 2	Utilizzazione e principi	pagina	3
Art. 3	Definizioni	pagina	3
Art. 4	Scopo della videosorveglianza	pagina	4
Art. 5	Modalità di videosorveglianza	pagina	4
Art. 6	Principi	pagina	4
Art. 7	Trasmissione di dati a terzi	pagina	4
Art. 8	Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	pagina	5
Art. 9	Organo responsabile	pagina	5
Art. 10	Approvazione e entrata in vigore	pagina	5

# **Regolamento comunale sulla videosorveglianza**

(del 14 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL  
COMUNE DI ORSELINA

in applicazione dell'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino,  
degli artt. 2, 107 e 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC)  
nonché dell'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

**d e c r e t a:**

## **Art. 1 Campo di applicazione**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Orselina eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup>Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

## **Art. 2 Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide l'impiego e l'ubicazione di videocamere per il controllo nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

## **Art. 3 Definizioni**

a. Videosorveglianza dissuasiva

<sup>1</sup>Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

<sup>2</sup>La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

<sup>3</sup>L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

<sup>1</sup>Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

<sup>2</sup>La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

#### **Art. 4 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza del demanio pubblico ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro le persone e beni.

La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale consistenti in autosili, campi sportivi, ecocentri, cimiteri, ecc. ha lo scopo di favorire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

#### **Art. 5 Modalità di videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

#### **Art. 6 Principi**

<sup>1</sup>Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

<sup>2</sup>La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup>Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup>Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

#### **Art. 7 Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup>Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

## **Art. 8 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

<sup>1</sup>Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza a tempo indeterminato sono cancellate al più tardi dopo 100 giorni, mentre quelle della videosorveglianza a tempo determinato entro 10 giorni.

<sup>2</sup>È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

## **Art. 9 Organo responsabile**

<sup>1</sup>Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup>Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup>Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

## **Art. 10 Approvazione e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la successiva ratifica della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2020.  
Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 4 maggio 2021.